



[Home](#) [Argomenti ▼](#) [Approfondimenti](#) [Rassegna stampa](#)

[Segnala alla Redazione](#)

Straordinari: le esigenze improcrastinabili vanno sempre provate, no autorizzazioni generali

03/10/2025 [Luigi Oliveri](#) [Pubblico Impiego](#)

L'ordinanza della Cassazione 25 settembre 2025 n. 26142 conferma che lo straordinario va trattato con cura.

Seguendo una linea parzialmente diversa dal filone col quale la Cassazione si mostra favorevole alla maturazione del diritto dei dipendenti allo straordinario anche in base ad autorizzazioni tacite, purchè il datore pubblico si mostri non inconsapevole dell'attività extra orario e non la proibisca apertamente, l'ordinanza in commento respinge il ricorso di un addetto al corpo di polizia locale, che aveva chiesto il riconoscimento di straordinari connessi alla sua attività di scorta al sindaco del comune.

Il giudice territoriale aveva respinto tali richieste e la Cassazione a sua volta non accoglie le doglianze, ritenendole inammissibili, in particolare perché il lavoratore non ha esibito in sede di giudizio di merito le prove della supposta improcrastinabilità e necessità dello svolgimento del suo servizio in straordinario.

Non è passata la linea proposta dal ricorrente, secondo la quale i compensi per straordinari gli spettassero, in conseguenza dell'inapplicabilità al proprio caso delle disposizioni della contrattazione nazionale collettiva secondo le quali le prestazioni di lavoro straordinario non devono utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro. Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto dare rilievo all'attività di addetto alla sicurezza al servizio del Sindaco, necessità, quindi, non preventivabile nella durata ed esulante dal concetto di organizzazione del lavoro. Sicchè, l'assenza di

Cerca

4° MAXI AVVISO PER LAUREATI, DIPLOMATI E OPERAI SPECIALIZZATI
ASSUNZIONI NEI COMUNI ITALIANI
Candidature aperte su [InPA.gov.it](#)

BREVI

[Accolta la sospensiva per garantire la continuità del servizio rifiuti](#)

06/10/2025

Con l'ordinanza n. 508 del 2 ottobre 2025 il TAR [...]

[Il principio del risultato non può giustificare deroghe alla lex specialis e all'autovincolo](#)

06/10/2025

Con la sentenza n. 7730 del 3 ottobre 2025 il [...]

[Il principio di rotazione può essere derogato se limita la concorrenza](#)

03/10/2025

Con la sentenza n. 16754 del 29 settembre 2025 il [...]

un'autorizzazione espressa non avrebbe dovuto ostacolare il pagamento delle spettanze. Né, a dire del ricorrente, allo scopo avrebbe dovuto darsi rilevanza all'assenza di documenti versati in atti, comprovanti le ore autorizzate, nonché appunto le autorizzazioni e le successive verifiche del superamento o meno del monte ore massimo di lavoro straordinario.

D'altra parte, le esigenze di sicurezza né erano programmabili, né potevano essere soggette ad autorizzazione preventiva, visto che, sempre a dire del ricorrente, il lavoro straordinario espletato era indifferibile e necessario, sicché l'autorizzazione all'espletamento dello stesso dovesse considerarsi implicita.

La Cassazione, invece, ritiene corretto l'arresto della Corte di appello. Questa *"ha in primo luogo escluso che l'art. 38 possa essere surrogato da una motivazione implicita o "per fatti concludenti" (nella specie l'asserita improcrastinabilità del servizio), affermando occorra sempre l'autorizzazione preventiva e specifica anche in tali ipotesi"*.

Si tratta di un passaggio interpretativo molto rilevante, perché, appunto, al di fuori del percorso intrapreso dalla Cassazione, volto, invece, a considerare in modo molto esteso legittime le autorizzazioni implicite al lavoro straordinario.

Il che conferma che le sentenze non possono essere prese di per se stesse come elemento posto ad orientare, né tanto meno vincolare, la gestione del rapporto di lavoro. Per altro, per le PA resta sempre da ricordare il divieto dell'estensione del "giudicato", ai sensi dell'articolo 1, comma 132, della legge 311/2004, la cui efficacia è stata estesa a tempo indeterminato dall'articolo 41, comma 6, del d.l. 207/2008.

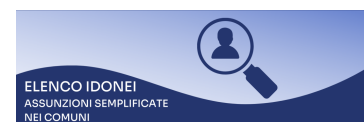
In ogni caso, l'ordinanza in commento sottolinea che la Corte territoriale ha fondato la propria decisione anche su un ulteriore argomento: "l'indifferibilità, urgenza e necessità del lavoro straordinario vanno dedotte e provate e – nel caso di specie- la deduzione di dette circostanze è stata operata solo tardivamente in appello".

Poiché dette esigenze improcrastinabili ed indifferibili, dovevano essere oggetto di puntuale e tempestiva allegazione documentale in appello, il ricorso è considerato inammissibile "non potendosi dette esigenze improcrastinabili ed indifferibili desumersi in via generale dalla mera destinazione al servizio di sicurezza, vigilanza e scorta del Sindaco".

Beni «inservibili»: il privato può cederli allo Stato senza il suo consenso

16/09/2025

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con pronuncia n. 23093 dell'11 agosto 2025, hanno posto una pietra miliare sull'ammissibilità della rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare. In altri termini è possibile andare da un [...]



Autore

Luigi Oliveri



Articoli recenti

-  [Niente demansionamento se si rispetta l'equivalenza formale delle mansioni](#)
-  [Per evitare la rotazione, la struttura del mercato va rilevata a monte della gara](#)
-  [Straordinari: le esigenze improcrastinabili vanno sempre provate, no autorizzazioni generali](#)

Post Views: 564

 [Lascia un commento](#)  [autorizzazione implicita](#), [straordinario](#)

« Paralipomeni sulla PA – Con Santo Fabiano: incentivi tecnici, si pubblicano o no? Navigando tra Anac e Garante Privacy
Consigliere comunale amministratore di società in gara configura rischio di conflitto di interessi »

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commento *

Nome *

Email *

Sito web

☐

Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.

Invia commento

[Notizie e risorse per le autonomie locali](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) |

[Partita IVA: 0907419215](#) | [Codice Fiscale 08951261216](#) |

LE AUTONOMIE è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 54 del 5/12/2018

Tema WordPress: [Smartline](#) di ThemeZee.